



CAPITOLATO per l'organizzazione e la gestione dell'area di ristorazione in CASCINA CENTRO PARCO- anno 2024-2025

L'ENTE PARCO NORD MILANO di seguito denominato "Parco" ricerca una società che abbia maturato una significativa esperienza nel campo della ristorazione (di seguito "aggiudicatario" o "contraente") per organizzare e gestire l'area di ristorazione durante le giornate festive e prefestive, durante il periodo denominato di CASCINAPERTEA, nelle modalità e alle condizioni previste nel presente Capitolato, a decorrere dal 23/03/2024 fino alla data presunta di termine del servizio operativo al 30/11/2025.

Possono partecipare alla gara i concorrenti scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).

1 – AREA DI RISTORAZIONE: SPAZI, ORARI E DATE DI APERTURA

Il contraente si occuperà di organizzare e realizzare l'area di ristorazione interna alla Cascina Centro Parco, da localizzare sotto il Porticato. Si intende dato in uso i banconi per la somministrazione di cibo e bevande, i frigoriferi, il locale a rustico adiacente per stoccaggio materiali e preparazione cibi di tavola fredda con relativi piani di appoggio in acciaio, il magazzino sotterraneo.

L'orario di apertura del servizio di ristorazione minimo che il contraente deve garantire è quello all'apertura della Cascina per iniziative al pubblico (di norma dalle 10:00 alle 20:00 ogni sabato e domenica dei mesi di aprile, maggio giugno, metà luglio, settembre, metà ottobre, per un numero di giorni pari a 45 giorni per il 2024 e 45 nel 2025 per un totale di 90 giorni).

Non si computano nel totale dei giorni i tempi tecnici di montaggio/smontaggio, pulizie delle apparecchiature e ripristino delle aree utilizzate dalla ristorazione e del Porticato.

Il parco si riserva di integrare tale programmazione con ulteriori giornate, che hanno carattere prevalente sulle iniziative proposte dal contraente.

Il contraente, ad integrazione delle giornate di organizzate dal Parco, potrà proporre ulteriori giornate di apertura nel progetto preliminare (spettacoli, concerti, serate a tema o danzanti, dj set o altro), nelle giornate di venerdì–fino alle ore 23.

In questi casi, fatto salvo che il servizio d'ordine e le misure di sicurezza verranno predisposte dal contraente a proprie spese, il Parco quantificherà a parte i costi di guardiania in funzione dell'attività proposta

Il ristoratore può svolgere il servizio proponendo oltre ad un allestimento fisso, una congrua varietà di stand gastronomici o mezzi idonei per lo street food. All'interno della Cascina potranno essere attivate, dal contraente o direttamente dal Parco, in accordo con il contraente stesso, altre postazioni di ristorazione street food per tipologie di prodotti non forniti dall'aggiudicatario, qualora l'offerta di ristorazione risulti essere limitata, poco variata o insufficiente.

2 - MODALITA' DI GESTIONE DELL'AREA

Il contraente provvede a proprie spese a:

- installazione e manutenzione di tutta l'impiantistica necessaria (rete idrica e elettrica) funzionale all'attività di ristorazione, a valle dei punti di attacco forniti dal Parco.
- installazione, manutenzione e custodia delle attrezzature per lo svolgimento del servizio di ristorazione di proprietà della società. L'aggiudicatario solleva espressamente Parco Nord da qualunque danno, smarrimento, danneggiamento, furto che dovessero occorrere alle attrezzature che la Società stessa lascerà in deposito presso la Cascina Centro Parco.
- pulizia delle aree date in gestione (porticato, tavoli, banconi di somministrazione, locali magazzini), entro il lunedì mattina successivo alle giornate di apertura, incluso il giro sacchi e lo smaltimento dei rifiuti.
- pulizia dei servizi igienici per il pubblico almeno 2 volte durante la singola giornata di apertura e in ogni caso tutte le volte che i servizi igienici richiedano un intervento per palese stato di degrado; in caso di inagibilità l'aggiudicatario apporrà l'apposito cartello.

L'erogazione della corrente elettrica per il funzionamento delle attrezzature verrà fornita da Parco Nord fino ad un massimo di 20,00 kw suddiviso su tre linee, più possibilità utilizzo magazzino di altri 3 kw; eventuali altre cariche gravano sul ristoratore che ha la possibilità di potenziare la linea elettrica o utilizzare un generatore.

Il rimborso dell'energia elettrica verrà quantificato a parte, a consumo.

Tutti i rifiuti prodotti nell'area della manifestazione saranno raccolti a totale carico della Società, entro il lunedì mattino successivo alla chiusura del weekend di manifestazione.

Si conviene che poiché il Parco effettua regolarmente la raccolta differenziata di vetro, plastica e carta altrettanto è tenuta a fare la società, la quale predisporrà i bidoni di raccolta all'interno dell'area della Cascina e provvederà al giro sacchi, al trasporto e al conferimento dei soli sacchi di rifiuti

differenziati (plastica, alluminio, vetro, carta) presso l'area di stoccaggio del Parco Nord mentre i rifiuti indifferenziati e umidi verranno smaltiti direttamente dal contraente.

La vendita di prodotti di ristorazione è consentita previa autorizzazione temporanea al commercio del Comune competente per territorio o Dichiarazione di Inizio Attività da parte della società, nelle modalità previste dalla normativa vigente. Tutti gli incassi verranno introitati dalla società con registratore di cassa o altra modalità in regola con la normativa fiscale.

Il contraente introiterà i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di ristorazione e sosterrà tutti i costi fiscali, organizzativi e assicurativi necessari, tramite registratore di cassa o altri sistemi di registrazione consentiti dalle normative fiscali vigenti.

3 – PERSONALE

Il contraente fornisce un elenco di persone addette alla somministrazione di cibi e bevande o del personale di servizio che verrà impiegato durante il periodo, comunicando le eventuali variazioni nel corso del tempo.

Il personale impiegato deve essere in regola dal punto di vista normativo sia per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario che contributivo-previdenziale e deve operare in sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti (D Lgs 81/2013).

Il contraente garantisce la copertura assicurativa necessaria di responsabilità civile e di danni a terzi relativamente al proprio personale impiegato e alle proprie attrezzature allestite all'interno della cascina.

Il Contraente dovrà impiegare personale qualificato, che osservi diligentemente le disposizioni contrattuali e tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia. Il personale dovrà essere curato nell'aspetto, nei modi e nel vestiario.

Gli addetti impiegati dovranno essere in numero sufficiente a garantire una soddisfacente erogazione del servizio, anche in caso di aperture straordinarie.

Il personale dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale, relativamente ai requisiti igienico-sanitari previsti nonché debitamente formato sia per quanto attiene le procedure HACCP, sia per quanto attiene il disposto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Contraente si obbliga a fornire, all'inizio del servizio, l'elenco del personale addetto allo stesso, che dovrà essere in possesso delle caratteristiche indicate in sede di offerta tecnica, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. In caso di sostituzioni del personale, i sostituti dovranno essere in



possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale sostituito.

Il Contraente, a richiesta scritta del Parco ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a sostituire il personale dipendente che non soddisfi i requisiti richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali o di ulteriori oneri rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, il Contraente dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Contraente sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Contraente si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore della ristorazione nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Contraente dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È a carico del Contraente l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni interne portate a conoscenza dal Concedente. A tale fine, lo stesso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Parco da qualsivoglia onere e responsabilità.

4 – BUONI PASTO

La società eroga come menù base i piatti a prezzi esposti alla cassa al pubblico.



Il contraente rilascia n. 10 buoni pasto gratuiti (antipasto o primo, secondo, contorno, acqua) per ogni domenica per tutta la durata della manifestazione per i Volontari del Parco e altro personale di servizio. In caso di ospiti da parte del Parco o in caso di superamento del tetto sopra indicato si applica per lo stesso buono il costo convenzionale di € 7.

Il contraente rilascia altresì n. 10 buoni consumazione (dolce, o gelato o bibita) per ogni domenica per tutta la durata della manifestazione per i Volontari del Parco e altro personale di servizio.

Il personale del Parco in servizio, dipendente o volontario, ha uno sconto del 50% dei prezzi esposti, a stretto uso personale.

5 – QUOTA FISSA, PERCENTUALE DI INCASSO, PAGAMENTO E CAUZIONE

A decorrere dalla data di avvio del servizio, presumibilmente dal 23 marzo 2024, il Contraente dovrà corrispondere al Parco il canone (considerando la quota minima di **120 Euro al giorno**, salvo diversa offerta economica in gara - per ogni giornata di apertura, secondo il calendario indicato dal presente Capitolato- ogni sabato e domenica a partire dall'apertura prevista per il 23 marzo 2024 (aprile, maggio giugno, dal giorno 1 al 15 luglio, settembre, ottobre), per un totale di giorni pari a 90 sul biennio 2024-2025 ed un totale di canone fisso sul **biennio pari a euro 10.800,00 (diecimilaottocento)**, salvo diversa offerta economica proposta in sede di gara.

Inoltre l'aggiudicatario riconoscerà all'Ente il pagamento della percentuale (royalty) pari al 10% degli incassi giornalieri per la parte eccedente i 1000€ di incasso al lordo dell'IVA. Sono esclusi i rimborsi della energia elettrica che vengono calcolati a parte sulla base di apposito contatore dedicato alla zona ristorazione, che verranno conteggiati a parte e fatturati contestualmente alla fattura semestrale.

Il pagamento del canone dovrà essere corrisposto con pagamenti trimestrali anticipati, entro il primo giorno del mese del periodo di riferimento, previa emissione di apposita fattura da parte del Parco. A partire dal secondo anno il canone potrà essere rivalutato in base agli indici ISTAT

Il pagamento della percentuale (royalty) sul fatturato del punto di ristoro dovrà avvenire con cadenza semestrale sulla base dei dati forniti dal contraente. A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di ogni mese, il Contraente dovrà inviare al Parco l'importo del fatturato del mese di riferimento. Il Parco emetterà una fattura per un importo pari alla percentuale di royalty prevista



dal capitolato o offerta in sede di gara moltiplicata per il fatturato del periodo di riferimento ed il contraente dovrà provvedere al saldo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

Il pagamento del canone verrà riconosciuto entro il 31 del mese di ottobre.

Il contraente, all'atto di sottoscrizione del contratto, dovrà produrre apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4, D.Lgs. 36/2023. Valgono le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 D.Lgs. 36/2023. Le garanzie fidejussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12.

6 - RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI

Per qualsiasi danno che dalla gestione del servizio potesse derivare a persone, animali o cose, ne risponderà in toto la Società, e pertanto nessun onere o responsabilità potrà gravare sul Parco Nord.

Ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dal cattivo funzionamento degli impianti installati dalla Società, che assumerà idonea garanzia assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi.

Il Contraente è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere eventualmente arrecati alle persone e/o alle cose e/o ai locali nello svolgimento delle attività affidate. Il Contraente è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente.

Il Contraente è altresì unico responsabile per gli illeciti sanzionabili in via amministrativa.

Il Contraente si assume ogni responsabilità derivante da avvelenamenti ed intossicazioni eventualmente conseguenti all'ingestione di cibi contaminati o avariati, somministrati nell'ambito dell'attività in affidamento.

Il Contraente garantisce e manleva Parco Nord da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Capitolato ed in particolare delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L'Affidatario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, il Contraente dovrà possedere o stipulare apposita polizza a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della propria attività, nonché a copertura

degli eventuali danni a carico delle attrezzature e degli arredi dovuti ad incendio, furto e danneggiamento.

Una copia della polizza dovrà essere consegnata al Parco Nord prima della stipula del contratto.

Resta ferma l'intera responsabilità del Contraente anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui ai precedenti commi.

Qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente paragrafo, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

L'affidamento in subappalto è limitato al 49% dell'intera prestazione individuata, ai sensi del richiamato art. 119 del Codice, ed è sottoposto ad autorizzazione della stazione appaltante e subordinato alle seguenti condizioni:

- a) il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare il servizio che intende subappaltare;
- b) il concorrente dimostri la presenza in capo ai subappaltatori dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi del Comma 17 dell'Art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 ai fini dell'esigenza di controllo delle lavorazioni, le opere in subappalto non possono essere soggette ad ulteriore subappalto.

L'operatore economico resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate, sollevando la Committente stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'operatore economico è responsabile in solido con il sub operatore economico in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori previste dal comma 11, lettere a) e c) dell'art.119 codice, l'operatore economico è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

La Committente si riserva, comunque, di effettuare direttamente al sub operatore economico i pagamenti anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal precedente comma.

L'affidatario può avvalersi della somministrazione ed intermediazione di mano d'opera, nel rispetto delle norme previste dagli artt. 20 e 23 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.; in tal caso, l'affidatario è obbligato, ai fini dell'esecuzione del presente appalto, a comunicare alla Committente gli eventuali contratti di somministrazione di mano d'opera in corso.

Tutte le norme del presente documento, poste a tutela dei lavoratori, si estendono anche alla mano d'opera in regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di mano d'opera di cui al presente articolo.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo le ipotesi prescritte dalla normativa vigente.

E' vietata la cessione dell'appalto, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Committente che si riserva di decidere, a sua totale discrezione e su conforme domanda preventiva da parte dell'operatore economico alla Stazione Appaltante, sull'autorizzare o meno forme specifiche di trasferimento (es. fusioni e/o conferimenti

8 - APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE

8.1 Al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

8.2. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

8.3 A tal fine la stazione appaltante dichiara che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è quello della ristorazione.

8.4. Nei casi di cui al punto 8.2, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la

quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

8.5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

8.6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 9 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA E FORZA MAGGIORE

A. Al verificarsi di eventi legati alla forza maggiore che alterano sostanzialmente l'equilibrio del contratto, o per l'accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione, si applica quanto indicato di seguito.

Per forza maggiore si intende il verificarsi di un evento che preclude o impedisce ad una parte di adempiere a uno o più dei suoi obblighi contrattuali in conformità al contratto, se e nella misura in cui la parte colpita dall'impedimento ("l'Interessato") dimostra:

- a) che tale impedimento si discosta dal suo ragionevole controllo, e che
- b) questo impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o al momento della partecipazione alla gara;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla parte interessata.

Le condizioni di cui ai punti a), b) e c), devono verificarsi tutte. Qualora dovesse verificarsi un evento di quelli di seguito elencati, la parte che invoca la clausola non è tenuta a dimostrare il verificarsi delle condizioni a) e b) in quanto presunte. La condizione di cui al punto c) deve essere invece provata in ogni caso dalla parte interessata dall'evento.

B. Presunti eventi di forza maggiore

In assenza di prova contraria, si presume che il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi qualifichi il fatto come forza maggiore, esonerando parte contraente a dimostrare le condizioni di cui ai punti a) e b) salva la prova contraria e la dimostrazione della condizione di cui al punto c):

- a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- b) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- c) restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- d) atti legittimi o illegittimi dell'autorità, atti nel rispetto di leggi o di provvedimenti governativi, espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione;
- e) peste, epidemie, calamità naturali o eventi naturali estremi;
- f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- g) boicottaggi, scioperi prolungati e serrate, occupazione di fabbriche.

C. Notifiche e conseguenze di forza maggiore

L'interruzione del lavoro per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità, per entrambe le Parti, se comunicata tempestivamente alla controparte.

Se la comunicazione non è data in modo tempestivo, l'esonero ha effetto dal momento in cui la comunicazione giunge all'altro. L'altra parte può sospendere l'adempimento dalla data della comunicazione.

Impedimento temporaneo

Quando l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato è temporaneo, le conseguenze di cui al precedente comma si applicano solo fino a quando l'impedimento invocato impedisce l'adempimento da parte dei propri obblighi contrattuali della Parte Interessata. La Parte Interessata deve avvisare l'altra

parte non appena l'impedimento cessi di impedire l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali.

D. Obbligo di mitigare

La Parte Interessata ha l'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per limitare l'effetto dell'evento invocato sull'esecuzione del contratto.

E. Risoluzione del contratto.

Quando la durata dell'impedimento invocato ha l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che esse avevano ragionevolmente diritto di attendersi, ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il contratto mediante notifica entro un termine ragionevole. Salvo diverso accordo, le parti concordano espressamente che il contratto può essere risolto da una delle parti se la durata dell'impedimento supera i 120 giorni per appalti di durata inferiore a 365 giorni, e 200 giorni per appalti di durata superiore a 365 giorni.

10 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Committente può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dal committente mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità. Per quanto qui non previsto si rinvia all'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La stazione appaltante ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nelle seguenti ipotesi:

- a) inosservanza delle disposizioni su Cessione e subappalto;
- b) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti all'appalto;
- c) mancata esecuzione dell'appalto e mancato rispetto del cronoprogramma, fatte salve le cause di forza maggiore.

- d) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- e) mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato;
- f) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- g) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- h) mancato rispetto del Codice di comportamento;
- i) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi la stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'aggiudicatario tramite PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Per quanto qui non previsto si rinvia all'art. 122 D.Lgs.36/2023.

12 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, non composta in via amministrativa, il Foro esclusivamente competente è il Foro di Milano.

13- NORME RICHIAMATE, DOCUMENTI INTEGRANTI LE DISPOSIZIONI DI GARA

Fanno parte integrante del contratto:

- a) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relativi allegati;
- b) D.Lgs. 81/2008;
- c) Legge Tracciabilità flussi finanziari;

Ogni altra norma applicabile vigente anche non direttamente citata.

14- CODICI DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Parco Nord Milano" sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.



A tal fine l'Ente mette a disposizione sul suo sito istituzionale all'indirizzo: www.parconord.milano.it il testo del comportamento sopra citato, affinché l'impresa che risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Pertanto, nel contratto d'appalto verranno inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai già menzionati codici.

15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) dal D.Lgs. 196/2013 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse agli obblighi contrattuali, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per gli adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contrattuali. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente di Parco Nord Milano coinvolto nel procedimento;

- titolare del trattamento, nonché responsabile, è PARCO NORD MILANO nella persona del dr. Gini Riccardo;
- il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e per la gestione del contratto;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Tomaso Colombo

Sesto San Giovanni, 20/02/2024

Allegati: foto, planimetrie